


REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI MOROZZO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO



L.26/10/1995 n. 447 e L.R. 20/10/2000 n. 52

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

2004

il Sindaco

TOMATIS VACTER



adottata con delibera C.C. n° 16

in data 30/09/2004

STUDIO DI URBANISTICA **Ing. Manlio Dardo**

CUNEO - Corso Galileo Ferraris, 11 - Tel. 0171-67052
Fax 0171-435445 E-mail: ingdardo@gem.it - ingdardo@cuneo.net

gli incaricati

Ing. DARDO MANLIO



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

228 *Dott. Ing. Manlio Dardo*

Ing. PENNA ANDREA



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

954 *Dott. Ing. Andrea Penna*

Elaborati grafici a cura di: **S.E.T.** di Dardo Filippo
Servizi per l'Edilizia ed il Territorio - CUNEO

INDICE

1	Premessa	2
2	Riferimenti normativi	3
2.1	Procedure di adozione della zonizzazione	5
3	Criteri adottati per la zonizzazione	5
3.1	FASE 0	8
3.2	FASE I	9
3.3	FASE II	16
4	FASE III	17
4.1	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO.	20
5	FASE IV	21
6	PROPOSTA DI NORME DI ATTUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA.	23
7	PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	24
8	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PROPOSTE PERVENUTE	25
9	PROGETTO DEFINITIVO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO -ALLEGATI	32

1 Premessa

Per provvedere agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale, L'Amministrazione Comunale di Morozzo ha ritenuto opportuno richiedere un supporto tecnico specialistico agli Ing. Manlio Dardo ed Ing. Andrea Penna, affidandogli l'incarico per la predisposizione del piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

Le attività preliminari al presente elaborato sono state articolate attraverso le seguenti fasi operative:

- incontro dei professionisti con il Comune al fine di acquisire le necessarie informazioni per l'espletamento dell'incarico;
- analisi degli strumenti di governo del territorio: piano regolatore vigente e Variante Parziale n. 5 ai sensi L.R. 41/97;
- descrizione dei criteri utilizzati per l'identificazione delle classi acustiche;
- analisi dei risultati e valutazione acustica delle ipotesi del piano regolatore;
- elaborazione della classificazione acustica del territorio, redazione della cartografia della proposta di zonizzazione acustica in scala 1:5000 su supporto informatico (planimetria catastale).

Per la redazione delle Tavole di zonizzazione acustica è stata utilizzata la base planimetrica catastale del territorio Comunale in scala 1:5.000, digitalizzata e georeferenziata già utilizzato per il P.R.G.C. vigente e per la Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C.

Sulla suddetta base (planimetria 1:5.000) sono stati riportati gli ambiti delle aree della zonizzazione urbanistica vigente di cui alla Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 18 del 12.09.2003 e P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 13-23150 del 18.11.1997.

2 Riferimenti normativi.

L'emanazione della legge quadro n°. 447 del 26 ottobre 1995 ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico. Il conseguimento delle finalità legislative viene ricercato attraverso una duplice strategia che comprende attività di "prevenzione ambientale" (ovvero classificazione acustica del territorio comunale, valutazione di impatto ambientale ecc.) e di "protezione ambientale" (controllo dei livelli di inquinamento acustico, piani di risanamento).

La Legge quadro individua e definisce in dettaglio le competenze in materia dei vari enti, sia pubblici sia privati. In tale contesto si inserisce l'obbligo delle Amministrazioni comunali di provvedere alla classificazione del territorio di competenza, attraverso la definizione di aree acusticamente omogenee.

Le competenze dei Comuni, come indicato dalla L. 447/95, riguardano:

- La classificazione acustica del territorio comunale (zonizzazione)
- Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la zonizzazione acustica;
- L'adozione dei piani di risanamento (nel momento in cui si identifica un superamento dei valori di attenzione)
- Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti che abilitano alla utilizzazione dei medesimi, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive;
- L'adozione dei regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dell'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore;

- La rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs 30 aprile 1992 n.°285 e s.m.i.;
- I controlli:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina stabilita dall'Art. 8 comma 6°, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione di impatto acustico ove prevista dalla Legge;
- L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 comma 3°, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Al momento solo alcuni dei Decreti attuativi previsti dal D.P.R. 447/95 sono stati pubblicati.

Per quanto concerne la zonizzazione acustica, è di particolare rilievo l'emanazione del D.P.C.M. 14/11/97 " Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" che prevede nuovi valori massimi di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (ad eccezione di particolari infrastrutture quali strade, ferrovie, autostrade, aeroporti che sono oggetto di specifici decreti) riferiti alle diverse classi di destinazione d'uso in cui viene suddiviso il territorio comunale.

In ambito normativo regionale, è di notevole importanza la L.R. 52 del 20 ottobre 2000, che fissa "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". (In attuazione a quanto previsto dalla Legge 447 del 26/10/95).

Tale norma, oltre a disciplinare le competenze dei vari enti (Regione, Provincia, Comune, ARPA), indica le modalità con cui deve essere effettuata la zonizzazione acustica (Art. 6) e le procedure di approvazione della classificazione stessa (Art. 7).

2.1 Procedure di adozione della zonizzazione.

Per tali aspetti, ci si riferisce a quanto previsto all'Art. 7 della L.R.52 del 20/10/2000.

1. Il Comune deve comunicare alla Provincia ed ai Comuni limitrofi gli elaborati contenenti la propria zonizzazione acustica e contestualmente provvede alla pubblicazione all'albo pretorio, per 30 giorni e contemporaneamente sul B.U.R.
2. Entro i successivi 60 giorni ogni soggetto interessato può presentare al comune , le proprie osservazioni.
3. Entro 120 giorni dall'avvio della procedura, la provincia ed i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.
4. Decorsi i termini di cui al punto 2, il Comune adotta la classificazione acustica, tenendo in considerazione le osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della Provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento.
5. Il Comune invia alla Regione, alla Provincia ed all'ARPA copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione, mediante avviso da pubblicarsi sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

3 Criteri adottati per la zonizzazione.

La zonizzazione acustica consiste nella regolamentazione dei livelli di inquinamento acustico in funzione dell'uso del territorio, con l'obiettivo di garantire la salute e la qualità della vita dei cittadini e nel contempo permettere un normale sviluppo delle attività economico-produttive.

Così come lo Strumento Urbanistico Generale (P.R.G.C.) effettua una suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della

destinazione d'uso, la classificazione acustica determina la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista del rumore ammissibile.

L'obiettivo da perseguire è quello di prevenire il deterioramento di porzioni di territorio non ancora compromesse dal punto di vista dell'inquinamento acustico, e di programmare il risanamento di quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale non accettabili in relazione alla destinazione d'uso della zona stessa.

La zonizzazione acustica rappresenta, pertanto, un indispensabile strumento per una corretta pianificazione delle aree di sviluppo urbanistico ai fini della compatibilità degli insediamenti sotto il profilo dell'inquinamento acustico.

La conoscenza dei limiti massimi del livello sonoro per una data zona è inoltre un dato essenziale alle attività produttive, siano esse già esistenti sul territorio o siano di nuovo insediamento, per stabilire con certezza ed in modo definitivo se la propria attività è compatibile o meno con la realtà in cui è inserita o intende inserirsi.

D'altro canto, la stessa esigenza esiste anche per le Amministrazioni comunali che hanno la necessità di definire con certezza i vincoli e gli obblighi derivanti dalla specifica normativa, sia per quanto riguarda la richiesta di adeguamento delle situazioni esistenti sia per l'autorizzazione di nuove attività.

Con la zonizzazione ed il processo che porta alla sua definizione, si potrà avere un quadro complessivo di riferimento per capire quali sono le aree da salvaguardare, quali presentano livelli sonori accettabili per la specifica destinazione d'uso, quali ancora risultano inquinati e quindi da bonificare, definendo le cause dell'inquinamento. Sarà, quindi, possibile programmare la localizzazione di insediamenti che svolgono attività rumorose e, dove opportuna, determinare la loro delocalizzazione.

I criteri generali seguiti per la redazione della zonizzazione acustica del Comune di Morozzo possono essere riassunti nei seguenti punti:

- Assegnazione delle classi acustiche tenendo conto della reale destinazione d'uso del territorio;
- Evitare l'accostamento di aree aventi livelli di rumore che si discostano in maniera eccessiva;

- Individuare, assumendo come unità territoriale di riferimento l'isolato, aree acusticamente omogenee evitando l'eccessiva frammentazione;
- Ignorare, per la definizione delle classi acustiche, la presenza delle infrastrutture dei trasporti

Nella redazione dello studio di zonizzazione acustica si è fatto riferimento a quanto indicato nelle linee guida emanate dalla Regione Piemonte con delibera n.85-3802 del 06/08/2001. In particolare si è seguita la strategia operativa che prevede la suddivisione dell'attività in *fasí*, ovvero:

- Fase 0: acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici;
- Fase 1: analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C., determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo (classi di destinazione d'uso) e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica;
- Fase 2: analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica;
- Fase 3: omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo di carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto;
- Fase 4: inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

Circa la documentazione relativa allo Strumento Urbanistico Generale messo a disposizione dal Comune e le destinazioni d'uso del territorio stesso si fa riferimento alla Variante Parziale n. 54 al P.R.G.C. vigente con D.C.C. n. 18 del 12.09.2003 ed al P.R.G.C. originario vigente con D.G.R. n. 13-23150 del 18.11.1997 per quanto non modificato dalla suddetta Variante Parziale n. 5 ai sensi L.R. 41/97.

3.1 FASE 0.

Le linee guida regionali, alla fase 0, prevedono la consultazione di alcuni elaborati relativi a dati urbanistici ed ambientali.

In particolare si sono esaminati:

- Tavole di P.R.G.C.: Variante Parziale n. 5 e P.R.G.C. vigente;
- Norme di attuazione vigenti;
- Proposta di classificazione acustica del Comune di Cuneo;
- Proposta di classificazione acustica del Comune di Margarita;
- Proposta di classificazione acustica del Comune di Rocca De Baldi;
- Proposta di classificazione acustica del Comune di Mondovì;
- Proposta di classificazione acustica del Comune di Beinette.

Visionata la suddetta documentazione, si è provveduto all'estrapolazione dei dati effettivamente utilizzabili nelle fasi successive dello studio.

3.2 FASE I.

In seguito alle precedenti considerazioni, questa fase operativa è stata condotta esclusivamente sul P.R.G.C. e Variante Parziale n. 5 definitiva.

La fase I prevede l'elaborazione della bozza di zonizzazione acustica del territorio comunale. A tale scopo, sono state analizzate le definizioni relative ai singoli ambiti urbanistici individuati dal P.R.G.C. ed è stata stabilita una corrispondenza con le definizioni delle classi acustiche, previste dalle linee guida regionali, che vengono riportate di seguito:

Classe I

“Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.”

Le aree da inserire in Classe I sono le porzioni di territorio per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. Il D.P.C.M. 14/11/97, indica dei casi esemplificativi: le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.

Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi cliniche, ecc.). In tal caso assumono la classificazione attribuita all'edificio in cui sono poste. Gli istituti musicali sono posti in Classe III.

I parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse, dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita in Classe I.

Le strutture sanitarie, in cui non è prevista degenza, non vanno collocate in Classe I, in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe III).

Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I, sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio.

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). Non è da intendersi che tutto il centro storico debba rientrare automaticamente in tale definizione, così come possono invece rientrarvi anche zone collocate al di fuori di questo.

Oltre ai parchi istituiti e alle riserve naturali, anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo ed allo svago con vocazione naturalistica vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un'importante presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc...), la classe acustica potrà essere di minore tutela.

Non sono, invece, da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite.

Le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico. Le aree cimiteriali vanno di norma poste in classe I.

Classe II

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali”.

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa. In generale, rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che non siano inserite in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III-IV).

I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse, di norma non vanno inseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività commerciali e uffici, che potranno condurre all'attribuzione di Classe III-IV.

Classe III

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.”

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.

Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI).

In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

Classe IV

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.”

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie.

Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi.

Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devono essere collocate nella Classe V.

Classe V

“Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.”

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

Classe VI

“Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.”

La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

Le definizioni relative alla classificazione ed individuazione delle aree e relativi ambiti sono state reperite nelle norme di attuazione del P.R.G.C e dalle Tavole della Variante Parziale n. 5 di P.R.G.C. Nello specifico, le corrispondenze sono state individuate come nel seguito indicato.

Classe I:

- P.R.G.C variante: (SP) spazi pubblici: scuole (scuola materna, scuola elementare e scuola media), l'area cimiteriale.

Classe II:

- P.R.G.C. variante: tutte le aree prevalentemente residenziali (R.n), cioè aree urbane consolidate, (R.C.) cioè nuove aree urbane consolidate, (R.E.) cioè nuove aree di espansione), piccole aree verdi o spazio pubblico a servizio di ambiti residenziali.

Classe III:

- P.R.G.C. variante: aree agricole, aree dedicate a gioco e sport, (R.A.) nuclei frazionali rurali, piccole aree verdi o aree pubbliche adibite a parcheggio.

Classe IV:

- P.R.G.C. variante: aree produttive artigianali esistenti o di nuovo impianto composte da attività prevalentemente commerciali o magazzini (P.C.) aree produttive e terziarie confermate, (P.N.) aree produttive e terziarie nuove, area destinata al distributore di carburanti e lungo la S.P. per Margarita.

Classe V:

- P.R.G.C. variante: aree produttive artigianali esistenti o di nuovo impianto (P.C.) aree produttive e terziarie confermate, (P.N.) aree produttive e terziarie nuove).

Classe VI:

- Non vi sono aree valutate in classe VI.

Dal punto di vista operativo, si è proceduto in un primo tempo all'individuazione di tutte le aree da tutelare (scuole, verde pubblico, area cimiteriale, Casa di Riposo) a cui è stata attribuita la classe I fatto salvo per le aree verdi di piccole dimensioni cui è stata attribuita la classe del contesto urbanistico in cui sono inserite.

In seguito, sono state evidenziate le aree esclusivamente residenziali cui è stata attribuita la classe II.

Nel contesto urbano di Morozzo non si può parlare di aree con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, e pertanto anche il centro storico è stato posto in classe II.

In classe III sono state poi inserite tutte le aree agricole e quelle destinate ad impianti sportivi.

Le aree a destinazione prevalentemente commerciale sono state inserite nella classe III.

Di seguito si riportano i limiti assoluti di emissione ed immissione previsti dal D.P.C.M 14/11/1997 (cui si fa riferimento per le definizioni) relativi alle precedenti classi.

Valori limite assoluti di emissione – Leq in dB (A)

	Classificazione del territorio	Periodo diurno (6 – 22)	Periodo notturno (22 – 6)
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree ad intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI	Aree esclusivamente industriali (*)	65	65

Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB (A)

	Classificazione del territorio	Periodo diurno (6 – 22)	Periodo notturno (22 – 6)
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree ad intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali (*)	70	70

(*) Classe inesistente sul territorio.

3.3 FASE II.

In questa fase, si è cercato di assegnare in modo univoco la classe acustica e di verificare sul territorio la corrispondenza con l'effettiva destinazione d'uso. Dall'analisi sul territorio è emersa una buona corrispondenza tra quanto indicato sul P.R.G.C. e l'effettiva destinazione d'uso. Da questi sopralluoghi è stata confermata la scelta di assegnare la classe II a tutto il centro del paese poiché vi è una limitata presenza di attività commerciali e terziarie.

Per quanto concerne l'area destinata all' "Oasi Faunistica Crava-Morozzo" (istituita con LR 49/87) si è constatato che i terreni interessati da tale riserva vengono regolarmente coltivati con macchinari e su di essi sorgono alcune aziende agricole: per questo motivo si è deciso di assegnare a questo ambito la classe III. Infatti una classificazione di maggior tutela impedirebbe l'utilizzo di macchine agricole su quest'area.

Infine si è potuto constatare che non vi sono aree sul territorio a cui assegnare la classe VI: pertanto su tutto il territorio comunale è applicabile il criterio differenziale.

4 FASE III.

Questa fase consiste nell'omogeneizzazione della classificazione acustica e nell'individuazione delle aree da destinare a manifestazioni a carattere temporaneo.

Lo scopo principale dell'omogeneizzazione è quello di evitare un'eccessiva suddivisione del territorio in microaree di differente classe acustica che renderebbe inattuabile in pratica la zonizzazione stessa.

L'isolato è l'ambito di riferimento all'interno del quale procedere all'omogeneizzazione, che consiste nell'assegnare un'unica classe alla superficie risultante dall'unione di aree contigue, di differenti classi acustiche.

Va evidenziato che l'omogeneizzazione non si effettua per aree poste in classe I.

L'applicazione di tutte queste procedure conduce ad una suddivisione del territorio che spesso non coincide con i limiti del P.R.G.C.. Ovviamente l'omogeneizzazione non consente la completa eliminazione degli accostamenti critici (ovvero aree i cui valori limite differiscono per più di 5 dB).

In particolare, le zone poste in classe I, come visto in precedenza, non possono essere incluse in aree di classe superiore e inoltre, per aree inserite in ambiti completamente urbanizzati, non è neppure possibile inserire delle fasce cuscinetto. Pertanto, qualora si verifichi per queste aree un accostamento critico questo non può essere eliminato.

A Morozzo questo processo ha coinvolto un discreto numero di isolati per la presenza nelle zone residenziali di aree, spesso di piccole dimensioni, con altra destinazione d'uso. Inoltre, nelle aree produttive, si è dovuto tener conto della presenza di attività artigianali e commerciali. E' stato quindi necessario procedere all'omogeneizzazione di interi isolati stimandoli in base alle caratteristiche insediative della "miscela" delle aree. Si è cercato di non coinvolgere in tale processo di omogeneizzazione le aree residenziali, pur se di

piccola estensione, in osservanza alle disposizioni di legge di tutela dell'ambiente abitativo.

Tale processo di omogeneizzazione ha comportato una variazione della classe acustica, rispetto alla fase II, per un numero limitato di aree.

Nel dettaglio esse sono:

- area P.C. 3 posta in classe V che è stata portata in classe IV data la sua limitata estensione rispetto alle aree agricole e residenziali circostanti e la tipologia di attività insediata (falegnameria);
- area P.C. 1 posta in classe V che è stata portata in classe IV data la sua limitata estensione rispetto alle aree adiacenti, la sua prossimità ad aree residenziali da tutelare e la tipologia di attività insediata (copisteria, tipografia);
- area P.C. 6 posta in classe IV che è stata portata in classe III data la sua limitata estensione rispetto alle aree residenziali circostanti, la necessità di tutelare la scuola media e la scuola materna dall'altro lato della strada e la tipologia di attività insediata (carrozzeria);
- area P.C. 8 posta in classe IV che è stata portata in classe III data la sua limitata estensione rispetto alle aree agricole circostanti, la necessità di tutelare le residenze dall'altro lato della strada e la tipologia di attività insediata (carrozzeria);
- area P.C. 12 posta in classe V che è stata portata in classe IV data la sua vicinanza ad una zona residenziale da tutelare, le limitate dimensioni rispetto all'area agricola circostante e la tipologia di attività insediata (mobilificio);
- area P.N. 2 posta in classe V che è stata portata in classe IV data la sua vicinanza ad un'area residenziale da tutelare;
- area P.C. 16 posta in classe IV che è stata portata in classe III data la sua limitata estensione rispetto alle aree adiacenti, la sua prossimità ad aree residenziali da tutelare e la tipologia di attività insediata (vendita tendaggi);

-
- area P.C. 11 posta in classe IV che è stata portata in classe III data la sua limitata estensione rispetto alle aree residenziali adiacenti da tutelare e la tipologia di attività insediata (rimessaggio camper);
 - area P.C. 19, in frazione Trucchi, posta in classe IV che è stata portata in classe III data la sua limitata estensione rispetto alle aree adiacenti, la sua prossimità ad aree residenziali da tutelare e la tipologia di attività insediata (carrozzeria).

Infine si fanno notare alcune discordanze di classificazione con i comuni confinanti dei quali è stato possibile visionare la zonizzazione acustica.

- Comune di Rocca De Baldi: pur non essendo indicati i comuni confinanti sulla tavola ricevuta in formato elettronico, si è potuto evincere che parte dei territori confinanti con il comune di Morozzo sono stati posti in classe I. Questo in corrispondenza della riserva Crava-Morozzo: come già osservato in precedenza tale area è coltivata con mezzi meccanici ed è sede di aziende agricole. Classificare tale zona in classe I comporta l'impossibilità di utilizzare i mezzi meccanici attualmente in commercio e quindi l'impossibilità di coltivare quest'area facendo ricorso ad essi. Per questo motivo, data la sua tipologia si è scelto di inserirla in classe III, visto che per il suo utilizzo non è richiesta una particolare tutela dal punto di vista acustico.
- Comune di Mondovì: valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza.
- Comune di Beinette: analoghe considerazioni a quelle precedenti.

Si consiglia di fare richiesta delle motivazioni che hanno portato a classificare tale area per i comuni di Mondovì e Rocca De Baldi in classe I poiché sono state trasmesse le tavole in formato elettronico ma mancano le relazioni descrittive.

Nella relazione relativa alla classificazione acustica del comune di Beinette invece non è stato motivato l'inserimento di tale area agricole in classe I.

Pertanto, alla luce di quanto affermato, la porzione di territorio del Comune di Morozzo confinante con le aree in classe I dei comuni di Rocca De Baldi, Mondovì e Beinette rimane in classe III.

4.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO.

L'area usualmente utilizzata per il mercato, la festa patronale e le manifestazioni che si svolgono in maniera saltuaria è la piazza Carlo Barbero. Tale scelta potrebbe causare il non sempre agevole rispetto dei limiti di immissione per le residenze poste nelle vicinanze e per l'area su cui sorge la scuola elementare, anche a causa del traffico indotto. Si osserva però che le manifestazioni che vengono effettuate su quest'area hanno un carattere saltuario. Nel caso di concerti o spettacoli simili, sarà competenza del Comune l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite fissati per tale zona. Si raccomanda a tale scopo di prestare particolare attenzione agli orari di termine degli spettacoli nel periodo notturno.

Si sconsiglia invece di utilizzare tale area per la disposizione di giostre, Luna Park ecc., poiché data la loro attività anche in periodo notturno, potrebbero disturbare le residenze adiacenti.

5 FASE IV.

Qualora al termine del processo di omogeneizzazione siano rimasti accostamenti critici tra aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate, la metodologia regionale prevede l'inserimento delle "fasce cuscinetto".

Inoltre, sempre in questa fase occorre tener conto delle infrastrutture dei trasporti mediante l'inserimento delle relative fasce di pertinenza.

Dal punto di vista operativo si è scelto di inserire le fasce cuscinetto nelle aree non ancora urbanizzate (aree agricole) indipendentemente dai salti di classe presenti. In molti casi, data la disposizione delle aree, non è stato possibile inserire fasce cuscinetto in numero adeguato su tutti i lati e questo ha comportato la permanenza di alcuni accostamenti critici. Dove non è stato possibile inserire tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare accostamenti critici si è scelto di inserire fasce partendo dalla classe acustica contigua all'area più sensibile.

A Morozzo, gli accostamenti critici, che sono stati eliminati con l'inserimento di fasce cuscinetto, sono tra:

- aree cimiteriali poste in classe I con aree agricole circostanti poste in classe III: inserita nelle aree agricole una fascia cuscinetto di circa 50 m di classe II.

Quello parzialmente rimosso con l'inserimento di fasce cuscinetto è tra:

- area produttiva P.C.14 posta in classe V e l'area agricola circostante posta in classe III: è stata inserita nell'area agricola una fascia cuscinetto di circa 50 m di classe IV;

Come già detto in precedenza, rimangono alcuni accostamenti critici, ancora presenti dopo la fase di omogeneizzazione, che non è stato possibile rimuovere a causa dell'impossibilità di inserire le fasce cuscinetto (aree urbanizzate).

Essi sono tra:

- area scuola materna posta in classe I ed area P.C. 6 in classe III;
- area scuola media posta in classe I ed aree P.C. 6 in classe III ed area del campo sportivo in classe III;
- aree P.C.1, P.C.2, P.C.3, P.C.17, P.C.15, P.C.18, P.C.5, P.C.7, P.C.12, P.N.2, P.C.13 poste in classe IV ed aree residenziali poste in classe II;
- area P.C. 10 posta in classe V ed aree residenziale ed agricola rispettivamente in classe II e III;
- area P.C.14 posta in classe V ed aree residenziale ed agricola circostanti rispettivamente in classe II e III.

Tra queste aree non possono essere inserite fasce cuscinetto trattandosi di zone già urbanizzate; inoltre, nella fase precedente di omogeneizzazione si è preferito evitare un eccessivo "appiattimento" delle classi a scapito della tutela dell'ambiente abitativo richiesto dalla Legge Quadro.

Per questi accostamenti critici occorrerà procedere con i Piani di Risanamento acustico e, dove possibile, con modifiche allo strumento urbanistico volte ad introdurre destinazioni d'uso che portino alla graduale soluzione dei conflitti.

Nel Comune non è presente una rete ferroviaria né vi sono strutture aeroportuali e pertanto non vi sono fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti da inserire. Le fasce relative alle infrastrutture stradali potranno essere inserite quando sarà emanato lo specifico decreto attuativo.

6 PROPOSTA DI NORME DI ATTUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA.

Per rendere lo sviluppo urbanistico compatibile con la classificazione acustica del territorio comunale, si propongono suggerimenti tecnici da associare alle procedure di valutazione degli interventi proposti con i progetti presentati.

Infatti, la Legge Quadro sull'inquinamento acustico prevede che il rilascio di permesso di costruire e la D.I.A. siano subordinate a valutazioni di impatto acustico o di clima acustico.

Le opere per cui si propone una valutazione di impatto acustico o di clima acustico sono:

- opere soggette a valutazione e/o verifica di impatto ambientale;
- aeroporti, eliporti, campi volo;
- discoteche, circoli;
- impianti sportivi e ricreativi;
- attività artigianali ed industriali;
- strutture di servizio pubbliche e private (scuole, ospedali, parchi);
- artigianato di servizio;
- attività commerciali e direzionali;
- stazioni di servizio ed autolavaggi;
- parcheggi, terminal autobus, deposito mezzi pubblici;
- attività estrattive, impianti di betonaggio;
- impianti tecnologici;
- ferrovie e altri sistemi di trasporto su rotaia;
- strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al DLgv 30/04/1992, n.285 e successive modificazioni.

L'assenza di tali valutazioni potrà essere causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Si ritiene altresì utile proporre di richiedere la valutazione di impatto acustico per i servizi pubblici di competenza comunale, con particolare riferimento ai trasporti pubblici, alla raccolta rifiuti ed alla pulizia delle strade.

7 PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Con Deliberazione C.C. n. 25 del 28.11.2003 il Comune ha adottato la proposta di zonizzazione del territorio Comunale composta dai seguenti allegati: Relazione illustrativa, Tavola: rappresentazione Fase II (scala 1:5.000), Tavola: rappresentazione Fase III (scala 1:5.000) e Tavola: proposta di zonizzazione (scala 1:5.000).

La deliberazione e gli atti tecnici sono stati pubblicati per trenta giorni consecutivi dal 29.11.2003 al 29.12.2003 avvisando che nei successivi sessanta giorni e cioè entro il 27.02.2004 ogni soggetto interessato poteva presentare al Comune ed alla Provincia di Cuneo proposte ed osservazioni. Si dava atto che entro centoventi giorni la Provincia ed i Comuni confinanti potevano avanzare, anch'essi, rilievi e proposte. La pubblicazione per avviso della delibera n. 25 del 28.11.2003 e relativi atti tecnici è stata esperita anche sul B.U.R. n. 53 del 31.12.2003.

8 CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PROPOSTE PERVENUTE

Al progetto preliminare di classificazione acustica sono pervenute le seguenti osservazioni e proposte:

- Provincia di Cuneo – Area Funzionale del Territorio – Tutela Ambiente del 01.04.2004 Prot. 17973/3.5.7/144 (pervenuta al Comune in data 03.04.2004 Prot. 1277).
- Città di MONDOVI' del 10.01.2004 Prot. n. 567 (pervenuta al Comune il 20.01.2004 Prot. 189).

Il testo delle osservazioni è allegato in calce alla presente Relazione illustrativa di progetto definitivo di Classificazione Acustica.

Alle osservazioni e proposte pervenute si controdeduce quanto segue:

OSSERVAZIONE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

In riferimento ai rilievi del gruppo di lavoro della Provincia di Cuneo - Area Funzionale del Territorio - settore Tutela Ambiente, con lettera del 01/04/2004 prot. n. 17973/3.5.7/144 si fa presente quanto segue (le controdeduzioni sono state contrassegnate con la stessa numerazione utilizzata nel documento della Provincia).

Circa il punto 1

Si conferma che la classificazione acustica è stata redatta utilizzando le indicazioni contenute nel P.R.G.C. vigente. Sulle tavole del Piano Acustico

sono state riportate le zone di P.R.G.C. vigente con le varie "sigle" di zona e le destinazioni d'uso di P.R.

Circa il punto 2

L'Oasi di Crava – Morozzo è una riserva naturale speciale, in cui è previsto l'utilizzo di macchine per la coltivazione dei campi data la presenza di numerose aziende agricole. La legge fa riferimento alle riserve naturali ma poche righe sotto specifica che "Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi". Inoltre, non risulta che la legge preveda una deroga ai limiti in caso di saltuarietà del superamento degli stessi. In caso contrario tale ragionamento andrebbe esteso a tutte le aree agricole. Sarebbe stato auspicabile, in casi come questo, potersi avvalere di dato oggettivi quali quelli ricavati da rilievi fonometrici di monitoraggio del clima acustico sul territorio (che peraltro rientra nelle funzioni della Provincia stabilite nella legge regionale 20/10/2000 Art.4 punto 1.a) anziché fare ipotesi basate sulla propria sensibilità. Pertanto si conferma la classe III acustica assegnata sulla proposta; la L.R. di istituzione dell'Oasi Crava – Morozzo, infatti, consente l'utilizzo dei terreni a scopo agricolo.

Circa il punto 3

La scuola della Fraz. Trucchi non è più esistente in quanto detta funzione è stata trasferita nel complesso scolastico del Capoluogo. Il fabbricato Comunale è utilizzato, ora, per attività di Bar e centro ricreativo (Circolo ACLI) per cui è stato correttamente inserito in classe III già dalla proposta di zonizzazione. Viene eliminato il riferimento "Scuole" sulla Tavola definitiva.

Circa il punto 4

La casa di riposo presente nel concentrico di MOROZZO è stata classificata in classe I già dalla proposta di zonizzazione come risulta dalla Tavola "Proposta di zonizzazione" adottata con D.C.C. n. 25 del 28.11.2003 che la contrassegna

in Via Principe Amedeo. Detta evidenziazione non è stata rilevata dalla Provincia.

Circa il punto 5

Si fa notare che la presenza dei luoghi di culto comporta necessariamente un aumento della rumorosità nelle immediate vicinanze di essi dovuta all'afflusso di fedeli (es. incremento del traffico veicolare in concomitanza delle funzioni religiose), oppure al normale svolgimento delle funzioni ad essi correlate (es. utilizzo di campane). Inoltre, per caratteristiche costruttive proprie, i luoghi di culto sono caratterizzati da un involucro edilizio che garantisce un ottimo isolamento dai rumori esterni, proprio al fine di favorire al loro interno il silenzio necessario alla meditazione dei fedeli. Pertanto si ritiene che le condizioni della classe I siano normalmente presenti all'interno di molte chiese, cioè dove servono; parimenti si ritiene che l'inserimento dell'intera area di pertinenza delle chiese in classe I sia incompatibile con i limiti di emissione.

Per quanto concerne la tutela degli edifici con rilevanza storico-architettonica (non necessariamente correlata alle chiese) non è chiaro come il superamento dei livelli di pressione sonora della classe I possa comportare un qualche danno ad essi. La legislazione menziona "le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio)", ponendo l'attenzione sulla fruizione (non dei luoghi di culto) e quindi sulla tutela dei cittadini e non degli edifici.

Quindi le chiese permangono nelle classi acustiche in cui sono state inserite.

Di questa opinione è anche il legislatore che non ha inserito le chiese nelle aree cui assegnare la classe I (es. Linee Guida, cap.3 par.3.2).

Circa il punto 6

L'effettuazione del processo di omogeneizzazione si rende necessario come riportato nelle Linee Guida "Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica...". Si ritiene che

questa condizione non sussista per quanto riguarda il territorio comunale di Morozzo, la classificazione acustica non risulta eccessivamente parcellizzata ed è perfettamente attuabile. Non risulta che la Provincia o la Regione abbiano indicato elementi quantitativi specifici a determinare in maniera univoca ed oggettiva quanto indicato nella frase "...eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica...".

In relazione al vincolo dei 12000 m² si fa presente che esso è subordinato a condizioni ben precise. Infatti, sulle Linee Guida si afferma che esso è l' "ipotetico valore minimo atto a garantire la compatibilità acustica fra una sorgente di rumore posta al centro dell'area di classe superiore e il confine dell'area adiacente di classe immediatamente inferiore". Gli insediamenti produttivi presenti a Morozzo non possono essere trattati, dal punto di vista acustico, come sorgenti puntiformi sia per la loro estensione sia per la loro prossimità alle abitazioni o ad aree destinate ad altri servizi.

Inoltre, non è chiaro dal punto di vista dell'acustica ambientale come sia possibile la validità in maniera così generale, di quest'affermazione, immediatamente sconfessata tra l'altro dal successivo "o pari all'intero isolato" che potrebbe avere un'estensione molto minore di 12000 m².

Tale contraddizione è stata purtroppo ripresa anche nell'osservazione delle Provincia che insiste sulla necessità di omogeneizzare senza dare una descrizione dell'eccessiva parcellizzazione del territorio e che richiede poligoni omogenei per classe acustica di superficie di 12000 m² o pari all'intero isolato senza valutare le ipotesi teoriche di presunta validità di tale suddivisione.

Pertanto, anche qualora tale valore di 12000 m² avesse un qualche significato fisico, cosa che non è sicuramente in modo così generale (infatti varrebbe sia sopra i 12000 m² che per "l'intero isolato" cioè un'area a piacere anche molto inferiore ai 12000m²), esso non sarebbe applicabile nella realtà del territorio comunale di Morozzo.

Poiché tale criterio risulta inapplicabile e data la sua "debolezza" teorica che non permette l'automatica certezza di aver soddisfatto la finalità prioritaria ed inderogabile della legge, cioè la tutela dell'ambiente e dell'ambiente abitativo, si è comunque cercato di interpretare queste indicazioni nella loro generalità e

si è ridotta la frammentazione del territorio urbanizzato con zone a differente valore limite cercando in questo modo di facilitare il successivo controllo della rumorosità ambientale e soprattutto di rendere stabili le destinazioni d'uso, acusticamente compatibili, di parti sempre più vaste del territorio comunale. Nello stesso tempo si è cercato di evitare di introdurre un'eccessiva semplificazione, che porterebbe ad un appiattimento della classificazione sulle classi intermedie III e IV, con la conseguenza di permettere attività rumorose dove invece attualmente i livelli di rumore sono contenuti.

Per quanto riguarda l'osservazione a proposito della "miscela" di insediamenti residenziali e produttivi si fa presente quanto segue.

Le classi acustiche vengono assegnate in base alle destinazioni d'uso del territorio fornite dal PRGC e dai successivi sopralluoghi mirati ed attenti atti a valutare l'effettiva destinazione d'uso degli ambiti di P.R.G.C., ma con il processo di omogeneizzazione è possibile superare questa classificazione utilizzando criteri differenti e privi di coerenza con i precedenti, basati sulla sola estensione superficiale delle aree o mediante stime eseguite "computando la miscela delle caratteristiche insediative delle aree con riferimento alle definizioni della Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 e a quanto indicato nel seguente paragrafo 3."

La tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 contiene delle definizioni qualitative per la classificazione del territorio comunale ma non fornisce indicazioni su come vada eseguita la stima di cui sopra, e di questo non si fa cenno neppure al citato paragrafo 3. Pertanto, non avendo a disposizione delle indicazioni oggettive per eseguire questa operazione si rimane in attesa di una sua definizione e si considera il criterio 2 del paragrafo 2.5 delle linee guida non applicabile. Infatti, da queste valutazioni seguono dei valori numerici ben precisi per i limiti di ogni zona che pertanto non possono scaturire da considerazioni vaghe, nebulose ed assolutamente arbitrarie.

Infatti il carattere di soggettività e di indeterminatezza delle linee guida è contenuto nell'osservazione stessa della Provincia che consiglia a tal proposito di effettuare un'omogeneizzazione o in classe III o in classe IV, oppure suddividere l'isolato in due parti senza quindi fornire un'indicazione univoca:

non pare indifferente portare delle residenze in classe III o IV quando la legge richiede una loro tutela.

Pertanto la suddivisione di aree e classi effettuata rimane confermata, e si sottolinea che essa non deriva da un'intenzione quanto dall'applicazione di una chiara ed inequivocabile richiesta della legge 447/95 cioè la tutela dell'ambiente e dell'ambiente abitativo.

Circa il punto 7

Le manifestazioni di carattere temporaneo, all'aperto, che verranno svolte all'interno del tessuto residenziale sono essenzialmente le feste patronali. Tali manifestazioni, sono un momento di aggregazione e di festa per i cittadini del paese e un'occasione di scoperta di tradizioni e scorci paesistici caratteristici per i visitatori esterni, quindi, per la maggioranza della popolazione sono un momento piacevole e non una causa di disagio (testimoniata dalla notevole affluenza di cittadini a tali manifestazioni). Vista la loro natura strettamente legata alle tradizioni non è possibile svincolarla dal contesto della piazza cittadina per trasferirla in un'area esterna, priva di tradizione e che quindi comporterebbe un loro snaturamento e conseguentemente una perdita di interesse da parte dei cittadini. Inoltre tali periodi di festa e quindi le manifestazioni ad esse correlate durano pochi giorni all'anno; come già sottolineato in relazione occorre regolamentare in modo preciso tali eventi dal punto di vista degli orari.

Sempre in relazione è stato evidenziato che "si sconsiglia invece di utilizzare tale area per la disposizione di giostre, Luna Park ecc., poiché data la loro attività anche in periodo notturno, potrebbero disturbare le residenze adiacenti". In definitiva, tale area continuerà ad essere utilizzata per le feste di paese e gli eventi ad esse collegati, valutando caso per caso opportune regolamentazioni.

Circa il punto 8

Si è preferito non inserire in relazione affermazioni relative ad operazioni non necessarie. Infatti nella fase I si sono attribuite le classi di tutte le aree.

Per quanto concerne il processo di omogeneizzazione si rimanda alla risposta n.5.

Circa il punto 9

In considerazione alle controdeduzioni riportate al precedente punto 2 il Comune di MOROZZO non intende inserire fasce cuscinetto sul proprio territorio penalizzanti per le attività agricole esistenti e funzionanti.

Si propone ai Comuni confinanti per quanto riguarda l'oasi di valutare attentamente nell'assegnare la classe I in presenza di aree coltivate (seminativi, pioppeti ecc.) ed, eventualmente, di inserire una fascia cuscinetto in classe II sul proprio territorio comunale. Si rammenta che la L.R. n. 49/87 di istituzione dell'Area di Riserva Naturale – Speciale “Oasi di Crava – Morozzo” specificatamente consente ogni attività agricola in detta area protetta.

Circa l'accostamento critico tra la zona produttiva industriale-artigianale P.C.14 nel Comune di MOROZZO in Classe V e l'area in classe III nel Comune di Rocca De' Baldi si fa notare che è improponibile la scelta della classe III nel Comune di Rocca De' Baldi estesa su ambiti produttivi industriali in prosecuzione omogenea con quelli di MOROZZO (non sono aree di tipo misto). Qualora la classe III per aree produttive industriali sia stata una scelta dell'Amministrazione Comunale, risulta ovvio che la eventuale fascia cuscinetto di classe IV dovrà essere inserita sul territorio del Comune di Rocca De' Baldi.

OSSERVAZIONE DEL COMUNE DI MONDOVI'

Per quanto riguarda l'inserimento di una fascia cuscinetto di classe II nel territorio del Comune di MOROZZO sulla sponda destra della confluenza fra il torrente Brobbio e il torrente Pesio facente parte dell'area di riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava – Morozzo, si rimanda a quanto riportato nella precedente risposta all'osservazione della Provincia di cui al punto 9.

Si mantiene quindi ai confini con Mondovì la classe III come risultava già dalle motivazioni riportate dalla Relazione del progetto di proposta adottata (Cap. 4 – Fase III pag. 19).

9 PROGETTO DEFINITIVO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO - ALLEGATI

In base alle controdeduzioni esposte accolte è stato redatto il progetto definitivo della Classificazione Acustica del territorio Comunale che ricalca quello di cui al Progetto di proposta preliminare.

Costituiscono allegati al progetto definitivo della “Classificazione Acustica del territorio” i seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa
- TAVOLA: “Zonizzazione Acustica definitiva” scala 1:5.000

Allegati: - Osservazione Provincia di Cuneo
- Osservazione Città di Mondovì.



GM/MM

C.so Nizza, 21 - 12100 CUNEO
Tel. (0171)445111 - Fax (0171)698620
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
www.provincia.cuneo.it ; email urp@provincia.cuneo.it


AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO

Settore TUTELA AMBIENTE

N. 1277/3.5.7/144 di prot. - Allegati n.

Risposta alla nota

OGGETTO: L. 447/95, L.R. 52/00 Classificazione
acustica del territorio comunale.



Cuneo, li 01 APR. 2004

Ill.^{mo} Sig. Sindaco del Comune di
12040 - MOROZZO

e p.c.

Spett.^{le} Regione Piemonte
Direzione Regionale Pianificazione e
Gestione Urbanistica
C.so Bolzano, 44
10100 - TORINO

Spett.^{le} Regione Piemonte
Assessorato Ambiente
Settore Risanamento Acustico ed
Atmosferico
Via Principe Amedeo, 17
10123 - TORINO

Spett.^{le} A.R.P.A. - Dip. Prov. Cuneo
Via M. d'Azeglio, 4
12100 - CUNEO

Con riferimento all'avvio della procedura di classificazione acustica del territorio comunale, comunicato da codesto Spett.le Comune alla scrivente con nota prot. n° 4053 del 02/12/2003, si fa presente che l'elaborato tecnico è stato esaminato dal gruppo di lavoro, costituito da questa Provincia con DGP n.362 del 28/05/2003, cui ha partecipato anche personale del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.

A conclusione del lavoro si formulano, ai sensi del comma 2 art. 7 L.R. 52/00, i seguenti rilievi:

1. la classificazione acustica parrebbe correttamente effettuata sul PRGC vigente, sebbene non siano stati trasmessi gli elaborati dello strumento urbanistico dal quale ha preso avvio la classificazione acustica, nonostante la richiesta della Scrivente, inoltrata con la nota prot. n° 9554 del 20/02/2004.
In confronto è stato condotto con il progetto preliminare della Variante Parziale 5 del 2003, agl'atti del Settore Assetto del Territorio;
2. la riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo, istituita con la Legge regionale 7 settembre 1987, n. 49, ricade nell'insieme delle aree da classificarsi in classe I (infatti, la D.G.R. 6 agosto 2001, n.85-3802, al punto 3.2 - 8° capoverso fa riferimento a "riserve naturali"). A questo proposito, considerato che i limiti di classe sono da riferirsi a periodi piuttosto lunghi (diurno o notturno) e che l'utilizzo delle macchine agricole presenta carattere di saltuarietà, si ritiene che l'attribuzione della classe I non comporti automaticamente l'impossibilità di utilizzare le macchine agricole su quest'area. Si ritiene opportuno suggerire al Comune d'interpellare in proposito il competente Assessorato Regionale;
3. la Relazione Illustrativa non fornisce chiarimenti in merito al mancato inserimento in classe I dell'edificio descritto come "scuola" presso la borgata Trucchi;
4. la relazione tecnica non evidenzia la presenza, sul territorio comunale, di case di riposo (o, comunque, strutture sanitarie in cui è prevista la degenza); si ricorda che, per questo tipo di recettori, è previsto l'inserimento in classe I;
5. alla luce delle Linee Guida regionali e secondo lo spirito informatore di tutta la normativa in materia, al fine di garantire la migliore fruizione dei luoghi di culto ed a tutela degli edifici con rilevanza storico-architettonica, si suggerirebbe di inserire anche le chiese in classe I;



6. relativamente alla fase III (omogeneizzazione) si osserva quanto segue:
 - 6.1. preliminarmente, si richiama che le operazioni di omogeneizzazione devono essere effettuate prendendo, come unità territoriale di riferimento, gli "isolati" (così come definiti dalle Linee Guida regionali); all'interno degli isolati, il processo di omogeneizzazione deve portare alla definizione di un poligono di superficie maggiore di 12000 mq, o pari all'intero isolato. Se, da un lato, si apprezza l'intenzione di non "declassare" le aree residenziali, per altro verso si deve richiamare la necessità di evitare l'eccessiva frammentazione della classificazione acustica in microaree sensibilmente inferiori a 12000 mq. Pertanto si ritiene che, quando la miscela di insediamenti residenziali e produttivi si riscontri nell'ambito del medesimo isolato, lo stesso debba essere omogeneizzato in un'unica classe acustica (la III o la IV), oppure suddiviso in due parti (purché entrambe di superficie maggiore di 12000 mq);
 - 6.2. le scelte operate per i poligoni PC1, PC2, PC3, PC6, PC11, PC12, PC15, PC17 e PN2 non rispondono a nessuno dei criteri di omogeneizzazione previsti dalla D.G.R. 6 agosto 2001, n.85-3802, in quanto si configurano come meri cambi di classe acustica;
 - 6.3. alcuni poligoni d'area inferiore ai 12000 mq non sono stati omogeneizzati, contrariamente a quanto previsto dalle Linee Guida Regionali: ad esempio, i poligoni PC5, PC7, PC9, PC10 e l'area SP prospiciente il poligono RC10;
7. relativamente alle aree destinate a spettacolo temporaneo, mobile o all'aperto, considerato che è stata individuata un'area interna al tessuto residenziale, si richiama come l'ubicazione di queste aree debba "minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze". A questo proposito, inoltre, si richiama l'obbligo di adozione del regolamento di cui all'art. 5, comma 5 della L.R. 52/00, con il quale il Comune deve stabilire regole per la gestione e l'autorizzazione delle attività in oggetto;
8. contrariamente a quanto previsto al punto 5 delle Linee Guida regionali, la relazione illustrativa non contiene:
 - 8.1. "l'elenco delle aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica durante la fase I e la classe attribuita a ciascuna attraverso la fase II";
 - 8.2. gli accostamenti critici rimossi durante la fase di omogeneizzazione;
9. si rilevano i seguenti accostamenti critici con i comuni limitrofi:
 - 9.1. aree in classe I nei comuni di Rocca de' Baldi e Mondovì (Oasi LIPU) con aree in classe III nel Comune di Morozzo;
 - 9.2. zone in classe V nel Comune di Morozzo ed area in classe III in quello di Rocca de' Baldi.Si richiede di prendere i necessari contatti con i Comuni interessati per rimuovere tali accostamenti prima dell'approvazione definitiva delle rispettive classificazioni acustiche. Si raccomanda altresì di contattare il Comune di S. Albano Stura che non ha ancora avviato la procedura per l'approvazione della classificazione acustica;
10. alla data odierna non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei soggetti interessati.

Infine si rammenta che, visto il permanere di accostamenti critici, sarà necessario provvedere, entro 12 mesi dall'adozione della classificazione acustica del territorio, alla predisposizione del Piano Comunale di Risanamento Acustico, ai sensi dell'art. 13 L.R. 52/00.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE U.A.
D. Guido MARINO



CITTA' DI MONDOVI'

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO

COMUNE DI MOROZZO
Provincia di Cuneo
20 GEN. 2004
Prot. N. 189
Cat..... Classe..... Fasc.....

Prot. n. 567 data 13.1.2003

Mondovì, il 10/01/04

Ill.mo
SINDACO
DEL COMUNE DI
12040 MOROZZO CN

OGGETTO: Legge Regionale 20 ottobre 2000, n.52. Procedura di approvazione della classificazione acustica comunale. Osservazioni ai sensi dell'art.7, comma 2.

Con riferimento ai disposti dell'articolo 7 della LR 52/2000, alla comunicazione di questo Comune prot. 4431 del 6.3.2003, alla Vs. nota prot.4020 del 1.12.2003, con la quale si comunicava l'adozione della proposta di classificazione approvata con D.C.C. n.25 del 28.11.2003,

considerato che l'area comunale di Mondovì situata in corrispondenza della confluenza tra il torrente Brobbio ed il Torrente Pesio, sulla loro sponda destra, facente parte dell'area Riserva Naturale Speciale dell'Oasi di Crava Morozzo e confinante con il Comune di Morozzo, è stata classificata in classe I dalla proposta approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 22.2.2003,

rilevato che dall'esame della Vs. proposta di classificazione acustica si evidenzia che in adiacenza all'area di cui sopra, è stata inserita un'area in classe III, situata al confine con questo Comune;

con la presente si richiede, ai sensi dell'art.7 comma 2 della LR 52/2000, l'inserimento di una fascia cuscinetto di classe II tra l'area di classe III situata in sponda sinistra dei torrenti Brobbio e Pesio ed il confine territoriale del Comune di Mondovì.

Distinti saluti.

Mondovì, li 10.1.2004

IL SINDACO
Dott. Aldo Rabbia





REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI MOROZZO

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P.12040 Tel.0171.77.20.01 Telefax 0171.77.24.77 Cod.Fisc.00511010043

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica.

DELIBERAZIONE N. 16 data 30 settembre 2004	OGGETTO: Classificazione acustica del territorio comunale - Approvazione definitiva.
--	---

L'anno duemilaquattro il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21,00, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		presente	assente
1	- TOMATIS Valter Sindaco	X	
2	- VINAI Livio Consigliere	X	
3	- BERTOLINO Egidio Consigliere	X	
4	- SANINO Fabrizio Consigliere		X
5	- MALABOCCHIA Paolo Consigliere	X	
6	- ROSSI Giorgio Consigliere	X	
7	- MELLANO Antonio Consigliere		X
8	- GHIBAUDO Oreste Consigliere	X	
9	- GIANOGLIO Paola Cappa Consigliere	X	
10	- MENARDI Giuseppe Consigliere		X
11	- BERTOLA Giuseppe Consigliere		X
12	- PEANO Severino Consigliere	X	
13	- GANDOLFO Giuliano Consigliere	X	
	Totale	9	4

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. PELUSO dr. Enzo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Valter TOMATIS - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Trasmessa alla Sezione del Comitato Regionale di Controllo di Cuneo con elenco prot. n. _____
in data _____.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che con Deliberazione C.C. n. 25 del 28.11.2003 il Comune ha adottato la proposta di zonizzazione del territorio Comunale composta dai seguenti allegati: Relazione illustrativa, Tavola: rappresentazione Fase II (scala 1:5.000), Tavola: rappresentazione Fase III (scala 1:5.000) e Tavola: proposta di zonizzazione (scala 1:5.000).
- Che la deliberazione e gli atti tecnici sono stati pubblicati per trenta giorni dal 29.11.2003 al 29.12.2003 avvisando che nei successivi sessanta giorni e cioè entro il 27.02.2004 ogni soggetto interessato poteva presentare al Comune ed alla Provincia di Cuneo proposte ed osservazioni.
- Che entro centoventi giorni la Provincia ed i Comuni confinanti potevano avanzare rilievi e proposte.
- Che la pubblicazione è stata anche esperita sul B.U.R. n. 53 del 31.12.2003.
- Che alla proposta di classificazione sono pervenute le seguenti osservazioni:
 - Provincia di Cuneo – Area Funzionale del Territorio – Tutela Ambiente del 01.04.2004 Prot. 17973/3.5.7/144 (pervenuta al Comune in data 03.04.2004 Prot. 1277).
 - Città di Mondovì del 10.01.2004 Prot. n. 567 (pervenuta al Comune il 20.01.2004 Prot. 189).
- Che le osservazioni sono allegare in calce alla Relazione illustrativa del progetto definitivo.
- Che le controdeduzioni alle osservazioni circa il rigetto o l'accoglimento sono allegare al capitolo 8 della Relazione illustrativa del progetto definitivo.

Tutto ciò premesso;

Udita la relazione dell'Ing. PENNA, appositamente invitato dal Presidente;

Vista la L.R. n. 52/2000.

Dopo attenta disamina della documentazione predisposta dal professionista incaricato;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione resa in modo palese, che vede il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 9

voti favorevoli n. 9

voti contrari n. /

voti astenuti n. /

DELIBERA

1. Di approvare il Capitolo 8 della Relazione Illustrativa del progetto definitivo inerente "Controdeduzioni alle osservazioni e proposte pervenute" predisposto dai professionisti incaricati Ing. Dardo Manlio ed Ing. Penna Andrea.
2. Di approvare il progetto definitivo di Classificazione acustica del territorio, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa
 - TAVOLA: "Zonizzazione Acustica definitiva" scala 1:5.000
3. Di incaricare il responsabile del Servizio tecnico di inviare copia della deliberazione e degli atti tecnici all'ARPA, alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte per gli atti di loro competenza e per l'archiviazione e di dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso sul B.U.R. ai sensi del comma 5 Art. 7 L.R. 52/2000.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva, separata ed unanime votazione per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

La presente copia, composta di
N. fogli, è conforme
all'originale esistente presso que-
sto Ufficio.

M. Manlio n. 119 OTT. 2004



IL FUNZIONARIO INCARICATO
[Coccalotto Gabriella]

Gabriella Coccalotto

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Valter TOMATIS

IL CONSIGLIERE
Livio VINAI

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. ENZO PELUSO

Soggetta al controllo preventivo di legittimità
IL SEGRETARIO COMUNALE

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA'

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI
(Art. 127, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione oggetto di denuncia di illegittimità in data _____ ai sensi dell'art. 127, D. Lgs. 267/2000, viene oggi trasmessa al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Cuneo per il controllo dei vizi denunciati.

Lì, _____ IL SEGRETARIO COMUNALE

La Sezione del CO.RE.CO. di Cuneo con sua nota prot. n. _____ del _____ ha chiesto chiarimenti.

Lì, _____ IL SEGRETARIO COMUNALE

Chiarimenti del Comune forniti con nota prot. n. _____ in data _____

Ricevuta dalla Sezione del CO.RE.CO. il _____
IL SEGRETARIO COMUNALE

La Sezione del CO.RE.CO. di Cuneo con sua nota prot. n. _____ in data _____ ha invitato ad eliminare i vizi riscontrati.

Lì, _____ IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Consiglio comunale ha confermato il provvedimento con delibera n. _____ del _____

Lì, _____ IL SEGRETARIO COMUNALE

La deliberazione è stata modificata con provvedimento n. _____ del _____ dall'organo competente.

Lì _____ IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

a) a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio dal 04/10/2004 al 14/10/2004

b) a seguito di esame favorevole da parte del Co.Re.Co.

c) a seguito di decorrenza dei termini per l'annullamento da parte del Co.Re.Co.

Lì 15 OTT. 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. 99 Registro pubblicazioni.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene/è stata pubblicata il giorno 04 OTT. 2004 all'albo pretorio ove rimarrà/è rimasta esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 04 OTT. 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE

PROVVEDIMENTI DEL CO.RE.CO.

(ai sensi dell'art. 134, 1° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

provveduto ad approvare in via definitiva la classificazione acustica del proprio territorio ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 52/2000.

Il Responsabile del procedimento
Franco Conte

28

Comune di Monerosso Grana (Cuneo)

Approvazione piano di classificazione acustica del territorio comunale

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 7 della L.R. 20/10/2000 n. 52,

Il Responsabile del Servizio
rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/9/2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato definitivamente il piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Monerosso Grana, 21 ottobre 2004

Il Responsabile del Servizio
Raffaele Zullo

29

Comune di Morozzo (Cuneo)

Classificazione acustica del territorio comunale

Visto l'art. 7 della L.R. n. 52 del 20 ottobre 2000;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Avvisa

Che, con delibera consiliare n. 16 del 30/09/2004, a seguito dell'esame di n. 2 osservazioni pervenute in ordine alla proposta di "Classificazione acustica del territorio Comunale", quest'ultima è stata approvata in via definitiva.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Massimo Dicarlo

30

Comune di Novi Ligure (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 18.10.2004 - Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione di variante parziale al PRG ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 s.m.i. - Adeguamento e modifica di aree per spazi pubblici

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto che sono state presentate n. 15 osservazioni e proposte da parte di privati cittadini, di cui n. 11 fuori termine, alla variante parziale al PRG adottata con la propria deliberazione n. 16 del 5.4.04, allegata in copia sotto la lettera "A"

2. Di approvare le controdeduzioni alle osservazioni e proposte dei privati relative alla variante parziale al PRG adottata con la propria deliberazione n. 16 in data 5

aprile 2004, riportate nell' allegato "B" e conseguentemente aggiornare ed integrare gli elaborati della variante stessa.

3. Di aggiornare ed integrare la variante parziale al P.R.G. adottata con la propria deliberazione n. 16 in data 5 aprile 2004, in accoglimento delle prescrizioni della Giunta Provinciale, riportate nell'allegato "C".

4. Di approvare la variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 s.m.i., adottata con propria deliberazione n. 16/04, riguardante la modifica ed adeguamento di aree per spazi pubblici e l'individuazione di area per l'edilizia residenziale pubblica, riportata nei seguenti elaborati parzialmente aggiornati ed integrati in relazione all'accoglimento delle osservazioni e proposte dei privati e delle prescrizioni della Giunta Provinciale:

Relazione illustrativa - variante parziale n. 1/2004

Relazione geologica relativa alle nuove aree individuate e tavole allegate

Norme di Attuazione - variante parziale n. 1/2004-

Quadri sinottici - variante parziale n. 1/2004

Tav. 2.2 - Territorio extraurbano - scala 1.10.000 - variante parziale n. 1/2004

Tav. 3.1 - Territorio urbano - scala 1:2000 - variante parziale n. 1/2004

Tav. 3.2 - Territorio urbano - scala 1:2000 - variante parziale n. 1/2004

Tav. 3.3 - Territorio urbano - scala 1:2000 - variante parziale n. 1/2004

Tav. 3.4 - Territorio urbano - scala 1:2000 - variante parziale n. 1/2004

Tav. 5 a - Centro Storico - scala 1:1000 - variante parziale n. 1/2004

Tav. 5 b - Centro Storico - scala 1:1000 - variante parziale n. 1/2004

Localizzazione delle varianti - scala 1:2500

che, ad avvenuta approvazione, saranno depositati presso gli uffici del Settore Urbanistica

5. Di dare atto che la variante parziale sarà depositata e pubblicata nelle forme previste dalla L.R. 56/77 e s.m.i.

31

Comune di Pagnò (Cuneo)

Classificazione acustica del territorio comunale - Approvazione

Il Responsabile del Servizio Tecnico,

ai sensi e per gli effetti degli artt.5-7 della Legge Regionale 20.10.2000 n. 52

rende noto che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.09.2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Pagnò;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.09.2004, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento comunale per il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni e dell'inquinamento acustico;

Pagnò, 1 ottobre 2004

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Paola Piola

32